



REGIONE TOSCANA

Consiglio Regionale



Firenze, 10. FEBBRAIO 2016

Al Presidente del Consiglio regionale

Oggetto: Proposta di legge

“Modifiche alla legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio)”

D’iniziativa dei Consiglieri:

SCARAFFI STEFANO

LEONARDO BARBAS

MARCO FERRARI

STEFANO MUGNAI

## **Proposta di legge regionale**

**Modifiche alla legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio).**

### Sommario

Preambolo

Art. 1 – Modifiche all'articolo 19 della l.r. 8/2006

### Preambolo

**Il Consiglio regionale**

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere i bis), n) e o), dello Statuto;

Vista la legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio);

Considerato quanto segue:

1. La l.r. 8/2006, come modificata dalla l.r. 84/2014, ed il relativo regolamento regionale di attuazione (d.p.g.r. 23/R/2010) hanno dimostrato alcune difficoltà attuative che rendono opportuna, a tutela degli operatori di settore e di quelle strutture in via di adeguamento che rivestono un ruolo di presidio sociale e di salute per l'intera comunità, una proroga di alcuni mesi del termine entro cui le piscine devono adeguarsi alle disposizioni contenute nella normativa citata;

**Approva la presente legge**

**Art. 1**

**Modifiche all'articolo 19 della l.r. 8/2006**

1. Il comma 1 dell'articolo 19 della l.r. 8/2006 è sostituito dal seguente:

“1. Le piscine in esercizio alla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'articolo 5, si adeguano alle disposizioni della presente legge e del regolamento regionale entro il termine del 31 dicembre 2016.”.

## **RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

La legge regionale 09 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio), come modificata dalla l.r. 84/2014, ed il relativo regolamento regionale di attuazione (d.p.g.r. 23/R/2010) hanno dimostrato alcune difficoltà attuative che rendono opportuna una proroga di alcuni mesi del termine entro cui le piscine devono adeguarsi alla normativa citata.

In particolare con la presente proposta di legge, a tutela degli operatori di settore e di quelle strutture in via di adeguamento che rivestono un ruolo di presidio sociale e di salute per l'intera comunità, si propone di prorogare al 31 dicembre 2016 il termine di cui all'articolo 19, comma 1, della l.r. 8/2006 attualmente fissato dalla normativa vigente al 31 marzo 2016.